



DE/PR/ARS Oggetto: Programma triennale 2020-2022 del fabbisogno di
0 NC personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Modifica
della DGR n. 1335/2018
Prot. Segr.
345

Lunedì 16 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Programma triennale 2020-2022 del fabbisogno di personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Modifica della DGR n. 1335/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Affari generali ARS" e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione in quanto la spesa è a carico del bilancio dell'ARS;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA


1. di modificare la dotazione organica dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) di cui alla DGR n. 1335/2018 secondo quanto riportato in Allegato A, in considerazione di quanto previsto dalla DGR n. 1538/2019 relativamente alle competenze in materia di Centrale Unica di Risposta (CUR);
2. di approvare il piano occupazionale triennale 2020-2022 dell'Agenzia Regionale Sanitaria per il fabbisogno del personale, comprensivo del personale di coordinamento della Centrale Unica di Risposta (CUR) di cui alla DGR n. 1538/2019, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, secondo quanto riportato in Allegato B;
3. di prendere atto che i piani occupazionali sono vincolanti per le assunzioni a tempo indeterminato, e che, relativamente ai rapporti di lavoro con contratti flessibili, restano fermi i vincoli normativi in materia di cui al D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e alla Legge regionale 33/2014 che saranno rispettati;
4. di dare atto che resta esclusa dalla presente pianificazione l'assunzione di personale straordinario i cui oneri risultino totalmente a carico di finanziamenti comunitari o che comunque non incidono sul tetto di spesa previsto, la cui attuazione resta a carico della struttura che acquisisce i finanziamenti;
5. di stabilire che la spesa programmata del piano triennale di fabbisogno del personale ammonta a euro 154.272,52, a carico del bilancio dell'Agenzia Regionale Sanitaria;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. di dare atto che la spesa complessiva di personale dell'ARS a regime, rientra nel tetto di spesa di cui alla Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17, articolo 20, comma 6, come riportato in Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
7. di riservarsi di apportare successive integrazioni o modificazioni al presente piano a seguito di eventuali variazioni del quadro normativo in materia di personale, nonché a seguito dell'insorgere di nuove esigenze assunzionali dell'ente;
8. di stabilire che gli Allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


Deborah Giusti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26, e ss.mm.ii. concernente: “Riordino del servizio sanitario regionale”.

Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 35, concernente: “Riordino o soppressione di Enti e Agenzie in materia di competenza regionale”.

DGR n. 877 del 24 luglio 2006, concernente: “Indirizzi per il riordino dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS) – LR 35/2005”.

DGR n. 183 del 13 marzo 2007, concernente: “Approvazione della dotazione organica dell’Agenzia regionale sanitaria – LR 35/2005”.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17, concernente: “Modifiche alla Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale’”.

DGR n. 238 del 25 febbraio 2013, concernente: “Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente e non dirigente – Personale dell’Agenzia regionale sanitaria – Anno 2012”.

DGR n. 1698 del 16 dicembre 2013, concernente: “Annullamento deliberazione n. 238 del 25/02/2013 concernente ‘Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente e non dirigente – Personale dell’Agenzia regionale sanitaria – Anno 2012’ Autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente – Personale dell’Agenzia regionale sanitaria – Anno 2012”.

DGR n. 264 del 20/3/2017, concernente: “L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria”.

DGR n. 765 del 4 luglio 2017, concernente: “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell'assetto delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazione n. 1536/2016 e n. 371/2017”.

DGR n. 1329 del 13 novembre 2017, concernente: “L.R. n. 20/2001. Parziali modifiche delle strutture dirigenziali e non dirigenziali della Giunta regionale definite con deliberazioni n. 1536/2016, n. 31/2017, n. 264/2017, n. 371/2017, e n. 729/2017”.

DGR n. 457 del 9 aprile 2018, concernente: “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016 e n. 31/2017 della Giunta regionale e n. 264/2017 dell’Agenzia regionale sanitaria”.

DGR n. 955 del 9 luglio 2018, concernente: “Art. 4 L.R. n. 26/1996 - Nomina del direttore dell’Agenzia regionale sanitaria”.

Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 31, concernente: “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

DGR n. 1335 dell’8 ottobre 2018, concernente: “Approvazione della dotazione organica dell’Agenzia regionale sanitaria – L.R. 35/2005. Revoca della DGR n. 183/2007”.

DGR n. 1694 del 10 dicembre 2018, concernente: “Programma triennale 2019-2021 del fabbisogno di personale dell’Agenzia regionale sanitaria – Stralcio: piano occupazionale per la Centrale Unica di

M

AP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Risposta (CUR) di cui al comma 1.1 dell'art. 4 della L.R. n. 26/1996 e modifica della DGR n. 1355/2018".

Legge Regionale 2 dicembre 2019, n. 39, concernente: "Assestamento del bilancio di previsione 2019/2021", articolo 6.

DGR n. 1533 del 2 dicembre 2019, concernente: "Revoca della DGR n. 961 del 07 agosto 2017".

DGR n. 1538 del 6 dicembre 2019, concernente: "Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Attuazione del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (1-1-2 NUE) - Modifica del Progetto definitivo di cui alla DGR n. 1366/18 ed individuazione della società SVIM - Sviluppo Marche Srl "società in house" per la realizzazione, l'attivazione e la gestione dei servizi connessi all'operatività della CUR - NUE 112".

Motivazioni ed esito

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, e ss.mm.ii. concernente "Riordino del servizio sanitario regionale", istituisce l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) attribuendole autonomia amministrativa e contabile. Prevede inoltre, al comma 1, che l'ARS è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche sociali e per il raccordo con gli Enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle materie dell'assistenza sanitaria territoriale, dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell'integrazione socio sanitaria e della sanità veterinaria.

L'organizzazione dell'ARS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della citata Legge Regionale, si articola in posizioni dirigenziali di funzione. Il comma 3 bis stabilisce che all'ARS è preposto un Direttore nominato dalla Giunta Regionale. Il comma 6 stabilisce che, per quanto non previsto dalla medesima legge, si applica la legge regionale 20/2001 in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell'ARS.

Il comma 7 prevede che l'ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali; il comma 8, inoltre, stabilisce che all'ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale. Infine, il comma 9 stabilisce che la Giunta Regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell'ARS, di personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti del SSR per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Con deliberazione n. 877 del 24 luglio 2006, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per il riordino dell'Agenzia regionale sanitaria, stabilendo al punto b) dell'Allegato A che la deliberazione per la definizione della dotazione organica dell'ARS è proposta alla Giunta regionale dal Direttore dell'ARS e che da tale atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione in quanto la spesa è a carico dell'autonomo bilancio dell'ARS. Viene stabilito inoltre che le successive procedure concorsuali, sino all'assegnazione del personale all'ARS sono svolte dal Servizio Risorse umane e strumentali della Giunta regionale.

Con deliberazione n. 183 del 13 marzo 2007, la Giunta regionale ha approvato la dotazione organica dell'Agenzia regionale sanitaria, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 35 del 16 dicembre 2005.

Con deliberazione n. 899 del 3 luglio 2008, la Giunta Regionale ha esteso agli enti dipendenti, tra i quali l'ARS, come atto di indirizzo, l'accordo tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale regionale raggiunto in materia di superamento del precariato e stabilizzazione dei rapporti di lavoro, definendo i relativi criteri e le correlate modalità di attuazione.

Con le leggi regionali di seguito indicate è stata prevista la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale avente i requisiti di cui alla normativa vigente, in particolare:

AP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L.R. 25/08 art. 34 comma 2 (Assestamento del Bilancio 2008): “Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni effettuata negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione definiscono piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che maturi tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2007.”;
- L.R. 37/08 art. 9 comma 1 (Legge Finanziaria 2009): “Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), nonché del personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2008 presso la Regione e gli enti dipendenti dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti, che consegue tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, anche se prorogati successivamente.”

Per la progressiva stabilizzazione sono stati adottati appositi atti di programmazione triennali del fabbisogno di personale e piani annuali di assunzione:

- con DGR n. 1838/2009 viene approvato il programma triennale 2009/2011 del fabbisogno del personale dell’ARS. Il programma di assunzioni prevedeva per l’anno 2011, la stabilizzazione di personale precario avente titolo ed in particolare di n. 25 unità, così come previsto dalle leggi regionali 25/08 e 37/08. Nella dotazione organica dell’Agenzia Regionale Sanitaria, approvata con D.G.R. n. 183 del 13/03/07 risultavano già vacanti i 25 posti;
- con DGR n. 150 del 07/02/2011 viene approvato il programma triennale 2011/2013 del fabbisogno del personale dell’ARS.

Con DGR n. 238 del 25 febbraio 2013, la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del primo Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente e del personale non dirigente dell’Agenzia regionale sanitaria per l’anno 2012. Successivamente, con DGR n. 1698 del 16 dicembre 2013, viene annullata la deliberazione n. 238 del 25/02/2013, a seguito di parere espresso dall’ARAN, e viene ridefinita e autorizzata la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell’Agenzia regionale sanitaria per l’anno 2012, secondo i nuovi parametri.

Da quanto precede emerge che la strutturazione del personale in seno all’ARS è avvenuta in modo progressivo nel tempo giungendo a compimento nell’anno 2013, anno di consolidamento del contratto integrativo.

Ciò assume rilievo per determinare la base di calcolo delle limitazioni di spesa previste ai fini dell’acquisizione di personale ai sensi della Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17, articolo 20 comma 6, che dispone che le spese per il personale dell’ARS continuano a fare carico sul fondo sanitario regionale e si applicano le limitazioni di spesa previste per gli Enti del Servizio sanitario regionale, pertanto il valore dell’anno 2004 ridotto dell’1,4%.

Da quanto sopra riepilogato in ordine alla evoluzione temporale del consolidamento dell’Agenzia in materia di personale, emerge come l’anno 2004 non possa essere preso a base di calcolo, e che invece, occorra riferirsi all’anno 2013 in quanto primo anno in cui tutte le componenti della spesa, cioè personale dipendente strutturato e contratto integrativo, sono giunte a compimento.

Circa la metodologia di calcolo si ritiene che debba prendersi a riferimento la nota prot. n. 82861 del 26/10/2016 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha fornito le indicazioni di dettaglio per gli enti del SSR. Dalla applicazione delle indicazioni di calcolo del MEF, si considera il valore corrispondente al totale generale al netto dei rimborsi della tabella di riconciliazione del conto annuale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ARS 2013, il cui importo è pari a euro 2.777.169,00 che, ridotto dell'1,4%, risulta pari a euro **2.738.288,63**, che costituisce il vincolo di spesa del personale per l'ARS al netto dei rinnovi contrattuali.

Con Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 31, all'articolo 1, a modifica della L.R. n. 26/1996, è stato stabilito che "all'interno dell'ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 8 della Legge 7 agosto 2015 n. 124), la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale".

Tale innovazione legislativa ha comportato rilevanti cambiamenti organizzativi strutturali per l'ARS, che ne hanno ridisegnato sia le competenze sia l'articolazione funzionale, e che hanno comportato l'adozione della DGR n. 1335 dell'8 ottobre 2018, con cui è stata incrementata la dotazione organica dell'ARS di cui alla precedente DGR n. 183/2007, per prevedere l'integrazione dei posti necessari alla attivazione del nuovo servizio, nello specifico della CUR.

Successivamente, con DGR n. 1694 del 10 dicembre 2018, è stato deliberato, a stralcio del Programma triennale 2019-2021 del fabbisogno di personale dell'Agenzia regionale sanitaria, il piano occupazionale per la Centrale Unica di Risposta (CUR) di cui al comma 1.1 dell'art. 4 della L.R. n. 26/1996.

Tale riorganizzazione ha subito una rimodulazione con la legge regionale 2 dicembre 2019, n. 39, dove l'articolo 6 ha modificato l'articolo 4 della L.R. n. 26/1996 stabilendo, ai commi 1.1 e 1.2, che "*all'ARS compete la direzione e il coordinamento operativo della centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112) ai sensi della normativa europea e statale vigente, la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale*" mentre per le attività operative della CUR la Regione provvederà con personale proprio o anche di società interamente partecipate. Viene quindi mantenuto in ARS il nuovo servizio per la parte più qualificante e complessa qual è il coordinamento della Centrale.

In relazione alla citata modifica della legge regionale n. 26/1996, con deliberazione n. 1538/2019, la Giunta regionale ha approvato le modifiche al progetto definitivo per la realizzazione della CUR, di cui alla DGR n. 1366/2018. Le modifiche comportano la revisione, in riduzione per le attività non più di competenza, della dotazione organica dell'ARS di cui alla DGR n. 1335/2018, come modificata dalla DGR n. 1694/2018, a cui comunque, si precisa, non era seguita ancora alcuna nuova assunzione. In Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, sono riportate le modifiche da apportare alla vigente dotazione organica, che tengono conto del variato assetto organizzativo sopra descritto, confermando ai fini del funzionamento della CUR il solo incremento di 3 funzionari tecnici.

In tema di spesa per la realizzazione della CUR, all'articolo 3, comma 1 della l.r. 31/2018, è stabilito inoltre che "*per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio*". Al comma 4 bis è inoltre stabilito che "*a decorrere dagli anni successivi al 2020 gli oneri annuali obbligatori derivanti da questa legge, quantificati in euro 1.700.000,00, trovano copertura a carico delle risorse del Fondo sanitario iscritte nella Missione 13, programma 1, dello stato di previsione della spesa*".

Con protocollo di intesa tra Regione Marche e Regione Umbria di cui alla DGR n. 1319/2017, sottoscritto in data 22 febbraio 2018, la Regione Marche ha concordato e assunto l'incarico di provvedere alla realizzazione della CUR "Marche-Umbria", con l'impegno della Regione Umbria a corrispondere alla Regione Marche la propria quota parte degli oneri economici necessari alla realizzazione delle attività.

Come risulta dalla relazione tecnico finanziaria che accompagna la l.r. 31/2018, l'importo da corrispondere annualmente dalla Regione Umbria per il personale è di € 1.029.302,13, pari al 60,5% del costo complessivo quantificato in € 1.700.000,00 e concorre al finanziamento complessivo del personale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

della CUR ivi comprendendo anche i costi che gravano sui fondi contrattuali del personale dedicato. Il rimborso all'ARS sarà quindi limitato al 60,5% del costo complessivo dei 3 funzionari tecnici coinvolti nel servizio.

Dalla somma prevista per l'ARS per l'anno 2020 e seguenti saranno ricavati gli importi necessari per l'incremento dei fondi contrattuali in considerazione dell'adeguamento della dotazione organica per i residui posti incrementati rispetto alla previsione iniziale, coerentemente con quanto indicato nell'organigramma del progetto definitivo riportato in appendice alla DGR n. 1538/2019, dove si prevede che l'assetto organizzativo ed operativo della CUR, oltre al Dirigente, è basato sulla presenza di funzioni e compiti di coordinamento operativo nei principali settori di lavoro che vengono di seguito sinteticamente indicati.

Responsabile Operativo a cui compete:

- Il rispetto degli adempimenti previsti nel "*Disciplinare Tecnico Operativo per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE*" del Ministero dell'Interno e nel Progetto Definitivo per "*Attuazione del modello del Numero Unico di Emergenza 112 – Realizzazione della Centrale Unica di Risposta per le Regioni Marche e Umbria*" con particolare riguardo al monitoraggio delle attività della CUR NUE 112 mantenendo i rapporti con le centrali operative di secondo livello (PSAP 2), oltreché l'organizzazione delle attività di call taking e gestione della documentazione dei flussi informativi verso le competenti strutture del Ministero dell'Interno.

Vice Responsabile Operativo a cui compete:

- Il ruolo di "amministratore di sistema" per il sistema informativo della CUR NUE 112 assicurando la gestione, l'accesso e la fruizione dei dati statistici, delle registrazioni audio, dei log di attività sul sistema informativo CUR NUE 112, secondo le disposizioni normative vigenti e sulla base richieste provenienti da Autorità Giudiziarie o altri soggetti legittimati.
- La gestione dei rapporti con gli "amministratori di sistema" dei PSAP2 e della CUR vicaria, garantendo l'interoperabilità, la condivisione dei flussi dati, la verifica dei livelli di servizio erogati anche in relazione all'attivazione dei protocolli di disaster recovery.
- Il compito di vicariare il Responsabile della CUR.

Vice Responsabile Operativo a cui compete:

- L'informazione, la formazione e l'aggiornamento del personale di call-taking riguardo agli adempimenti connessi all'incremento degli scenari di intervento previsti dal DTO (Disciplinare Tecnico Operativo) ed organizzazione delle procedure per la riduzione dei tempi di risposta alle chiamate di emergenza.
- L'operatività della CUR in termini di risorse umane, formulazione di disposizioni organizzative e modulazione delle turnistiche necessarie a garantire l'efficace erogazione del servizio in accordo con i PSAP 2.
- Il compito di vicariare il Responsabile della CUR e di curare le campagne divulgative ed informative verso la popolazione servita.

Al fine di rendere operative le modifiche organizzative dell'ARS e dare attuazione al progetto della CUR, è necessario definire il nuovo fabbisogno di personale secondo quanto è riportato nell'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

L'articolo 6 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., concernente l'organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale prevede che le amministrazioni pubbliche adottino, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità di servizi ai cittadini, il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, nonché con le linee di indirizzo emanate all'art. 6 ter del medesimo decreto legislativo. Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale, rappresentando uno strumento programmatico, modulare e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane, in coerenza con l'organizzazione degli uffici.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 dell'ARS, definita in collaborazione con il Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali della Regione Marche in ragione della Convenzione in atto di cui alla DGR n. 393/2018, prevede per il personale del comparto l'assunzione di n. 6 unità, la cui copertura avverrà secondo le seguenti modalità:

- n. 1 unità di categoria giuridica C mediante procedura di mobilità o in mancanza di candidati idonei, mediante l'utilizzo di valide graduatorie concorsuali;
- n. 5 unità di categoria giuridica D, di cui n. 2 unità mediante procedura di mobilità o, in mancanza di candidati idonei, mediante l'utilizzo di valide graduatorie concorsuali, e n. 3 unità mediante ricorso all'istituto della mobilità in considerazione delle particolari attività della CUR che richiede l'acquisizione di risorse con specifiche competenze e che abbiano maturato significativa esperienza in ambiti analoghi.

Per quanto attiene al personale dirigenziale, si prevede di ricoprire la posizione dirigenziale vacante mediante interpello pubblico ai sensi della normativa vigente.

Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica il Piano triennale del fabbisogno deve verificare e dare atto del rispetto di due vincoli finanziari:

- la programmazione annuale non può superare la capacità assunzionale disponibile per l'anno considerato, derivante dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente, comprensiva delle eventuali economie della programmazione precedente;
- la spesa complessiva lorda del personale, al netto delle esclusioni previste dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, non può superare il limite di spesa dell'anno 2013 al netto del 1.4% e pari a euro 2.738.288,634.

Entrambi i limiti risultano adeguatamente rispettati, come evidenziato negli allegati B e C.

Infatti, a fronte di una capacità assunzionale disponibile per l'anno 2020 derivante dalle cessazioni avvenute nel 2019 e pari a euro 191.797,99, la programmazione di cui al presente atto ha un costo pari a euro 154.272,52, generando così un avanzo di capacità assunzionale di euro 37.525,47, come da allegato B alla presente deliberazione. Si evidenzia che la mobilità tra enti sottoposti a regime di limitazioni assunzionali viene considerata "non onerosa", ai sensi dell'art. 1 comma 424 della legge n. 109/2014, in quanto non altera gli equilibri di finanza pubblica e permette una migliore redistribuzione di risorse umane tra i diversi enti. Giova sottolineare che l'assunzione tramite mobilità "non onerosa" non utilizza capacità assunzionale in quanto l'interruzione del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza, non genera capacità assunzionale di cui questo possa beneficiare.

L'importo lordo delle spese del personale a regime, comprensive del costo della programmazione 2020, è pari a euro 2.825.091,10 a cui vanno detratte le voci previste dall'articolo 1 comma 557 della legge n. 296/2006.

Al fine della verifica del rispetto del tetto di spesa del personale in carico all'ARS, si deve inoltre considerare la partecipazione della Regione Umbria al progetto CUR ai fini della copertura delle spese. Il contributo della Regione Umbria, evidenziato in Allegato C e determinato secondo il parametro del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

60,5% sopra riportato, applicato al costo stimato complessivo delle tre risorse da acquisire e destinate alla CUR come indicato nel Piano di fabbisogno, è quindi da sottrarre dalla spesa complessiva di personale dell'ARS.

La spesa complessiva di personale dell'ARS a regime, riportata a valori 2013 (anno di riferimento per il tetto di spesa) e stimata in euro 2.701.601,91, rientra nel tetto di spesa precedentemente indicato di euro 2.738.288,63, come riportato in Allegato C, parte integrante della presente deliberazione.

Il nuovo servizio che la Regione Marche ha assegnato all'ARS, peraltro fino ad ora organizzata su un orario di lavoro diurno dal lunedì al venerdì, presuppone necessariamente, come relazionato dal dirigente della competente PF Sistema Integrato delle Emergenze con nota id. 19201283 del 3 marzo 2020, la presenza di responsabili operativi sull'arco diurno dell'intera giornata nonché con reperibilità notturne, diurne e festive tali da generare un costo aggiuntivo nell'ambito dei fondi contrattuali che devono essere necessariamente integrati per farvi fronte. In mancanza, risulterebbe impossibile garantire il nuovo servizio con grave danno per la cittadinanza delle Regioni Marche ed Umbria, in relazione al fatto che la convergenza delle chiamate al n. 112 riguarda la tutela di una ampia gamma di situazioni di emergenza e di pubblica sicurezza inerenti la salute pubblica (convergenza del numero di emergenza 118), Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, etc.. Inoltre, la CUR marchigiana assolverà al compito di disaster recovery anche per la Regione Toscana assumendo così un ruolo che coinvolgerà la sicurezza di un bacino di utenza di circa 7 milioni di cittadini.

Per quanto riguarda, quindi, l'integrazione del fondo accessorio del comparto, si è considerata la normativa seguente:

- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'articolo 67, comma 5, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018, prevede che gli enti possono destinare apposite risorse alla parte stabile del fondo in caso di incremento della dotazione organica, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- l'articolo 67, comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018, prevede che gli enti possono destinare apposite risorse alla parte variabile del fondo per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri di trattamento accessorio;
- l'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l'incremento del limite alle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (importo fondo 2016), è calcolabile per n. 2 unità, essendo sia l'aumento della dotazione organica che il personale eccedente quello al 2018 pari a n. 2 unità (differenza fra n. 5 cessati al 01/01/2020 e n. 7 unità di nuovi assunti).

Dovendo istituire in ARS un nuovo servizio con funzioni, attività e competenze, non previste nella precedente organizzazione, che comporta turni e reperibilità nell'arco delle 24 ore e 365 giorni/anno che



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

richiedono indennità contrattuali precedentemente non previste, dovendo comunque garantire il trattamento medio pro capite accessorio 2018 ai sensi del DL 34/2019, sono state incluse nella quantificazione dell'incremento del limite le risorse per l'indennità di turno e reperibilità, oltre che per le 2 unità in più, anche per un terzo soggetto, come previsto dall'organico della CUR, in quanto trattasi di emolumenti stipendiali previsti dal CCNL che vanno obbligatoriamente e necessariamente corrisposti se le attività sono svolte in tale regime.

Prese, quindi, a riferimento le normative contrattuali in materia di orario di lavoro, turni sulle 24 ore e pronte disponibilità, l'incremento necessario del fondo contrattuale e del vincolo 2016 è stimato, al netto degli oneri, in complessivi € 26.132,47.

Il piano occupazionale dell'ARS, di cui all'allegato B, consente di rivedere e adeguare alle funzioni attualmente assegnate all'ARS, i profili professionali ad essa afferenti, per l'arco temporale 2020-2022.

Resta esclusa dalla presente pianificazione l'assunzione di personale straordinario i cui oneri risultino totalmente a carico di finanziamenti comunitari o che comunque non incidono sul tetto di spesa previsto, la cui attuazione resta a carico della struttura che acquisisce i finanziamenti. Si evidenzia inoltre che il piano occupazionale è vincolante per le assunzioni a tempo indeterminato, e che, relativamente ai rapporti di lavoro con contratti flessibili, restano fermi i vincoli normativi in materia di cui al D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e alla Legge regionale 33/2014 che saranno rispettati.

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del 10 febbraio 2020.

Facendo seguito a quanto presentato negli incontri sindacali del 3 e 17 dicembre 2019, in data 5 marzo 2020 è stata fornita informativa alla RSU dell'ARS, nonché alle organizzazioni sindacali dell'area del comparto e della dirigenza.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.


Il Responsabile del Procedimento

Paolo Aletti


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AFFARI GENERALI ARS

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione in quanto la spesa è a carico del bilancio dell'ARS.

Il Dirigente
Paolo Aletti





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria
Rodolfo Pasquini

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
Deborah Ciralli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Dotazione organica dell'ARS.

		Dotazione organica ex DGR 183/2007 (a)	Dotazione organica ex DGR 1335/2018 come modificata da DGR n. 1694/2018 (b)	Nuova dotazione organica (c)	Diff (c)-(b)
	Dirigenti	13	13	13	0
	TOTALE Dirigenti	13	13	13	0
B/1.1	Esecutore dei servizi tecnici, informatici e di supporto		2	2	0
B/3.3	Collaboratore centralista (CUR)		38		-38
	TOTALE B	0	40	2	-38
C/1.1	Assistente amministrativo contabile	7	7	7	0
C/1.2	Assistente ai servizi informatici	10	10	10	0
C/1.3	Assistente ai servizi tecnici (CUR)		6		-6
	TOTALE C	17	23	17	-6
D/1.	Funzionario (*)	6	10	11	1
D/1.1	Funzionario amministrativo contabile	6	6	6	0
D/1.2	Funzionario dei sistemi informativi	2	2	2	0
D/1.3	Funzionario Tecnico (CUR)		3	3	0
D/1.6	Funzionario socio - educativo	12	3	3	0
D/1.9	Funzionario per l'integrazione socio sanitaria		5	5	0
D/1.10	Funzionario per l'integrazione gruppi sociali svantaggiati		1	1	0
D/1.11	Funzionario epidemiologo e statistico sanitario		1	1	0
D/3.10	Funzionario esperto medico	5	1		-1
	TOTALE D	31	32	32	0
	TOTALE (Dirigenti esclusi)	48	95	51	-44

(*) La definizione dello specifico profilo professionale di categoria D/1 sarà definito successivamente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

Piano occupazionale 2020-2022 del personale dirigente e del comparto per le funzioni dell'ARS di cui all'articolo 4 della L.R. 26/1996.

Categoria	Costo tabellare con oneri	In Servizio al 31/12/2019		Cessazioni al 01/01/2020	
		n. unità	costo annuo	n. unità	Costo annuo
Dirigenti	58.986,87	3	176.960,62	1	58.986,87
D3	37.525,47	1	37.525,47	1	37.525,47
D1	32.643,17	16	522.290,78	2	65.286,35
D1	32.643,17				
C1	29.999,30	11	329.992,25	1	29.999,30
D/1 - TD			0,00		0,00
B/1			0,00		0,00
Totale		31	1.066.769,12	5	191.797,99

capacità assunzionale per anno 2020

191.797,99

Costo Programmazione 2020

154.272,52

Avanzo capacità assunzionale

37.525,47

Assunzioni a tempo indeterminato					
2020		2021		2022	
n. unità	costo annuo	n. unità	costo annuo	n. unità	costo annuo
1	58.986,87		0,00		0,00
			0,00		0,00
3	mobilità neutra		0,00		0,00
2	65.286,35				
1	29.999,30		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
7	154.272,52	0	0,00	0	0,00

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE
ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006

Incarico di direzione - Direttore	€ 179.000,00
Assunzioni tempo determinato	€ 102.628,30
Fondo accessorio comparto	€ 255.965,51
Indennità comparto quota 2002	€ 2.093,89
Retribuzione posizione e risultato PF	€ 596.575,51
Mobilità Neutre (n. 3 D coordinatori)	€ 97.929,52
Stipendi dirigenti in comando (n. 7)	€ 551.155,40
Fondo lavoro straordinario	€ 10.499,33
Totali	1.795.847,46



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C

Verifica del rispetto del tetto di spesa ai sensi del comma 6, dell'articolo 20 della Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17

TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	2.825.091,10
---	---------------------

VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO SPESA DI PERSONALE	
Incrementi CCNL del 21/05/2018	€ 39.431,19
Contributo Regione Umbria	€ 84.058,01

Spesa per il personale Anno 2013	€ 2.777.169,00
Riduzione 1,4%	€ 38.880,37
Limite di spesa 2013	€ 2.738.288,63

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON LIMITE DI SPESA 2013 (-1,4%)	€ 2.701.601,91
--	-----------------------

D